



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 108

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 28 luglio 2026)

**INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE E DISCIPLINA IN
MATERIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI
DA FONTI RINNOVABILI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 luglio 2026.

INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE E DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Relazione:

Il presente disegno di legge disciplina l'individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione del Veneto e reca disposizioni concernenti i criteri localizzativi, le procedure autorizzative e gli strumenti di monitoraggio relativi alle diverse tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, agli impianti di accumulo e agli elettrolizzatori.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle strategie europee e nazionali finalizzate al conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, riduzione delle emissioni climalteranti, incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e rafforzamento della sicurezza energetica.

La disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", che attribuisce alle Regioni il compito di individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle direttamente individuate dalla normativa statale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e, in particolare, dei target di potenza minima assegnati a ciascuna regione al 2030, tra cui quello previsto per il Veneto pari a 5.828 megawatt.

Nel dare attuazione a tale previsione, il disegno di legge persegue un equilibrato contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la tutela degli ulteriori interessi pubblici coinvolti, quali la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio culturale, dell'ambiente, della biodiversità, delle attività agricole e forestali e delle produzioni agroalimentari di qualità che caratterizzano il territorio veneto.

Particolare rilievo assume, in tale contesto, la tutela della superficie agricola utilizzata (SAU), attraverso l'introduzione di limiti quantitativi all'occupazione dei suoli agricoli e l'istituzione di un sistema di monitoraggio regionale, finalizzato a garantire una corretta distribuzione territoriale degli impianti e a preservare la funzione produttiva del suolo.

L'articolo 1 individua le finalità generali della legge, richiamando espressamente gli obiettivi di riduzione della dipendenza energetica, transizione energetica e decarbonizzazione del sistema socioeconomico regionale.

La disposizione chiarisce che la legge costituisce attuazione dell'articolo 11 bis, comma 3, del decreto legislativo 190/2024 e provvede all'individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rispetto a quelle già definite dalla normativa statale.

La norma precisa, inoltre, che la disciplina regionale si estende anche agli impianti di accumulo e agli elettrolizzatori, in considerazione dell'emergente ruolo strategico che tali tecnologie assumono nel processo di integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico.

L'articolo 2 raccoglie le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, assicurando uniformità interpretativa e coerenza con il quadro normativo statale.

Tra le definizioni di maggiore rilievo si segnalano quelle relative agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, agli impianti agrivoltaici, agli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, alle biomasse, al biogas, al biometano e alle comunità energetiche rinnovabili.

Particolare importanza rivestono inoltre le definizioni di relazione agronomica, di SAU e di sistema regionale di monitoraggio dell'utilizzo della SAU, che costituiscono elementi essenziali per l'attuazione delle disposizioni concernenti la tutela del territorio agricolo.

L'articolo 3 stabilisce i criteri generali di riferimento per l'individuazione, da parte della Regione del Veneto, delle ulteriori aree idonee.

In coerenza con la normativa statale, la disposizione introduce specifiche misure volte a contenere il consumo di suolo agricolo e a garantire una distribuzione equilibrata degli impianti sul territorio regionale.

A tal fine viene stabilito che le superfici agricole qualificabili come aree idonee non possano superare complessivamente lo 0,8 per cento della SAU regionale e che, a livello comunale, gli impianti non possano interessare una quota superiore al 2 per cento della SAU del singolo comune.

Per favorire iniziative energetiche direttamente connesse ai territori e ai sistemi produttivi locali, è riconosciuta ai comuni la facoltà di elevare tale limite fino al 2 per cento nel caso di impianti destinati all'autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili.

La disposizione prevede infine l'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio della SAU, interoperabile con la piattaforma nazionale prevista dalla normativa statale.

L'articolo 4 individua ulteriori categorie di aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e impianti di accumulo co-ubicati.

La scelta legislativa privilegia ambiti già infrastrutturati o caratterizzati da una pregressa trasformazione del territorio, quali le aree afferenti alla Superstrada pedemontana veneta, le pertinenze di opere pubbliche, gli interporti e le aree portuali a vocazione industriale.

La disposizione mantiene ferme le tutele previste dalla legislazione statale per i beni culturali e paesaggistici, escludendo le aree interessate da vincoli e le relative fasce di rispetto.

L'articolo disciplina inoltre l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole, riconoscendo il ruolo di tali impianti nel favorire la coesistenza tra produzione energetica e attività agricola.

L'articolo 5 individua ulteriori aree idonee alla localizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico, non direttamente associati a impianti di produzione energetica, e degli elettrolizzatori. La norma privilegia aree già interessate dalla presenza di infrastrutture energetiche, industriali o logistiche, riducendo l'impatto sul territorio e favorendo l'integrazione delle nuove infrastrutture con i sistemi produttivi esistenti.

L'articolo 6 disciplina i criteri cui le amministrazioni competenti devono attenersi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi.

Nel rispetto del principio secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituiscono opere di interesse pubblico prevalente, la disposizione prevede che la valutazione delle istanze tenga conto anche della presenza di aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali, secondo un criterio di ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

La norma demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione di criteri valutativi, al fine di istruire le istanze garantendo la tutela dei valori culturali, paesaggistici, ecologico-ambientali e agricolo-produttivi del territorio regionale.

L'articolo 7 reca la disciplina procedimentale relativa agli impianti fotovoltaici. La disposizione individua il regime amministrativo applicabile e prevede, per gli impianti agrivoltaici di determinate dimensioni, l'applicazione della procedura abilitativa semplificata.

Particolare attenzione è dedicata alla verifica dell'effettiva continuità dell'attività agricola o pastorale dell'area interessata ai fini della cui verifica viene richiesta la produzione di una dichiarazione asseverata tale continuità. La norma stabilisce, inoltre, che il soggetto incaricato dell'attuazione del piano colturale debba essere un operatore agricolo effettivamente attivo e titolare di fascicolo aziendale.

Per gli impianti fotovoltaici flottanti installati in cave utilizzate per attività di pesca, la disposizione prevede l'adozione di soluzioni progettuali che consentano la prosecuzione delle attività già autorizzate.

L'articolo 8 disciplina gli impianti alimentati da biomassa per la produzione di biogas e biometano, introducendo specifici requisiti concernenti l'accessibilità e la sostenibilità logistica degli impianti. La norma richiede la predisposizione di una relazione tecnica relativa alla viabilità di accesso, finalizzata ad evitare l'attraversamento dei centri abitati e a verificare l'idoneità delle infrastrutture esistenti.

Vengono inoltre richiamate le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti e disciplinate le condizioni per la realizzazione degli impianti in area agricola.

L'articolo introduce, altresì, misure di semplificazione amministrativa, elevando la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata per determinate categorie di impianti.

L'articolo 9 introduce specifiche misure di tutela per i territori interessati dall'installazione di impianti di accumulo e di elettrolizzatori.

In particolare, vengono previste distanze minime dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati, così come definiti all'articolo 2, e dai recettori sensibili, quali le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, sportive, ricreative e di culto al fine di assicurare un adeguato livello di compatibilità territoriale.

L'articolo 10 attribuisce alla Giunta regionale le principali funzioni attuative della legge.

Tra queste assumono particolare rilievo la definizione dei criteri per la verifica della continuità dell'attività agricola negli impianti agrivoltaici, l'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio, la disciplina del sistema informativo regionale relativo alla SAU e il coordinamento con la piattaforma nazionale prevista dalla normativa statale.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di sospendere il rilascio di nuovi titoli autorizzativi per impianti fotovoltaici e agrivoltaici su SAU regionale una volta raggiunti gli obiettivi di potenza assegnati alla Regione.

L'articolo 11 introduce strumenti di monitoraggio dell'attuazione della legge e dei suoi effetti. A tal fine è previsto che la Giunta regionale trasmetta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente informazioni sul numero degli impianti autorizzati, sulla potenza installata, sull'energia prodotta, sull'utilizzo della superficie agricola e sul contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali e nazionali.

L'articolo 12 disciplina il regime transitorio applicabile ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione è finalizzata a salvaguardare le situazioni procedurali già consolidate e a garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati.

L'articolo 13, al fine di ricondurre la materia a un quadro normativo unitario e coordinato con la sopravvenuta disciplina statale, abroga la legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" e l'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2024, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo".

L'articolo 14 stabilisce che dall'attuazione della legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che le attività previste sono svolte mediante le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquisti efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE E DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Art. 1 - Finalità e principi.

1. La Regione del Veneto persegue l'obiettivo della riduzione della dipendenza energetica, della transizione energetica del sistema socio-economico regionale e della decarbonizzazione, in attuazione dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e successive modificazioni.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di cui alla tabella 1 dell'allegato C bis del decreto legislativo 190/2024, la Regione, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma, 3 del decreto legislativo 190/2024, individua con la presente legge le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 11 bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. La presente legge detta altresì disposizioni per l'installazione nel territorio regionale di impianti per la produzione di energia alimentati dalle diverse fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili»: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni dell'articolo 11 quater del decreto legislativo 190/2024;

b) «impianto fotovoltaico»: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in:

1) «impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra»: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;

2) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

3) «impianto fotovoltaico flottante o galleggiante»: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;

c) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

- d) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
- e) «biogas»: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse;
- f) «biomassa agricola»: biomassa risultante dall'agricoltura e dall'attività di allevamento secondo quanto definito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute 25 febbraio 2016, n. 5046 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134", che costituisce un sottoinsieme di quanto definito nella lettera c);
- g) «biomassa forestale»: biomassa risultante dalla silvicoltura, che costituisce un sottoinsieme della lettera c) non ricompreso nella lettera f);
- h) «impianto eolico»: sistema tecnologico che ha lo scopo di trasformare in energia elettrica l'energia cinetica del vento tramite l'impiego di un generatore eolico;
- i) «BESS coubicati»: sistemi di accumulo elettrochimico o termomeccanico configurati come infrastrutture integrate o asservite a un impianto FER (fonti energetiche rinnovabili) esistente o da realizzare, finalizzati allo stoccaggio dell'energia prodotta;
- j) «BESS non coubicati» (Stand-Alone): impianti di stoccaggio elettrochimico o termomeccanico dell'energia connessi direttamente alla rete elettrica di trasmissione o distribuzione, che operano in modo autonomo e non sono integrati o asserviti a uno specifico impianto di produzione FER nello stesso sito;
- k) «elettrolizzatori»: impianti tecnologici che utilizzano energia elettrica da fonti rinnovabili per scindere le molecole d'acqua in ossigeno e idrogeno gassoso per la produzione di idrogeno verde;
- l) «comunità energetica rinnovabile»: soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio" e successive modificazioni;
- m) «relazione agronomica»: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto; tale relazione è corredata da un piano colturale formalizzato che dettaglia il tipo di colture praticate all'interno dell'impianto agrivoltaico;
- n) «superficie agricola utilizzata (SAU)»: l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;

o) «sistema regionale di monitoraggio dell'utilizzo della SAU»: sistema informativo istituito dalla Regione e incardinato sui dati del fascicolo aziendale di cui all'articolo 11, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", finalizzato alla raccolta, gestione e aggiornamento dei dati relativi alla SAU interessata dalla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché al monitoraggio delle percentuali di SAU interessate da tali impianti;

p) «Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA - LPIS)»: registro unico, riferito all'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 marzo 2021, n. 99707 "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"; tale registro consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), attraverso la parcella di riferimento, nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti erogati a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

q) «ambiti di urbanizzazione consolidata»: ambiti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'", come "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'";

r) «centro abitato»: parte del territorio definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Art. 3 - Principi e criteri per l'individuazione di ulteriori aree idonee.

1. Per l'individuazione di ulteriori aree idonee, la Regione del Veneto tiene conto dei principi e criteri di cui all'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo 190/2024.

2. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le superfici agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale - comprensive di quelle di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 190/2024 e di quelle su cui

insistono impianti agrivoltaici - non sono superiori allo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in ciascun comune della Regione gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della SAU comunale.

4. Per impianti destinati all'autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili è facoltà del comune, con apposito provvedimento, elevare il limite di cui al comma 3 fino ad un massimo del 3 per cento.

5. Al fine di assicurare il monitoraggio e la corretta applicazione dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 è istituito il sistema regionale di monitoraggio dell'utilizzo della SAU di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o); tale sistema regionale di monitoraggio viene realizzato anche con riferimento ai dati contenuti nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA – LPIS) di cui alla dell'articolo 2, comma 1, lettera p).

6. Il sistema regionale di monitoraggio dell'utilizzo della SAU è alimentato dalle informazioni trasmesse dalle amministrazioni competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e opera in interoperabilità con la piattaforma nazionale di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 190/2024.

Art. 4 - Ulteriori aree idonee per la fonte fotovoltaica e impianti di accumulo coubicati.

1. Ferme restando le aree idonee previste dall'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, sono ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e impianti di accumulo coubicati, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", né in una fascia di rispetto di cinquecento metri dal perimetro dei beni medesimi:

- a) siti ed impianti afferenti alla Superstrada a pedaggio pedemontana veneta, di proprietà della Regione del Veneto, compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura;
- b) le aree di pertinenza di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico;
- c) le strutture degli interporti;
- d) le aree portuali a vocazione industriale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 190/2024, relativamente a cave e miniere, sono ulteriori aree idonee le aree interessate da cave o porzioni delle medesime, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta realizzazione della conformazione morfologica relativa alla ricomposizione ambientale.

3. Per l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo 190/2024.

4. Le zone di cui al comma 2, fino al raggiungimento dello 0,8 per cento della SAU di cui all'articolo 3, sono idonee per l'installazione di impianti agrivoltaici aventi potenza pari o inferiore a 12 megawatt.

Art. 5 - Ulteriori aree idonee per impianti di accumulo elettrochimico non coubicati ed elettrolizzatori.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, sono ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti di accumulo non coubicati e per gli elettrolizzatori, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela del decreto legislativo 42/2004, né in una fascia di rispetto di cinquecento metri dal perimetro dei beni medesimi:

- a) aree adiacenti a stazioni elettriche esistenti entro una distanza non superiore a trecento metri;
- b) aree all'interno del perimetro di impianti industriali, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti abilitati o autorizzati;
- c) le strutture degli interporti;
- d) le aree portuali a vocazione industriale.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle istanze.

1. L'amministrazione procedente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, valuta l'istanza in conformità agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 190/2024, in considerazione della presenza di aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, in coerenza con le linee guida statali e i successivi provvedimenti della Giunta regionale.

2. Fermo restando che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono da considerarsi di interesse pubblico prevalente, nell'ambito dei relativi procedimenti autorizzativi sono tenuti in considerazione, al fine della ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, i principi e i criteri di valutazione inerenti la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale, del settore agricolo e forestale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e alle aree a forte vocazione agricolo-produttiva, da definire con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Disposizioni procedurali in materia di impianti fotovoltaici.

1. La realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal decreto legislativo 190/2024, in conformità ai principi generali dettati dal medesimo decreto legislativo.

2. Per gli impianti agrivoltaici, aventi potenza superiore a 5 megawatt e pari o inferiore a 12 megawatt, trova applicazione la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024.

3. Per gli impianti agrivoltaici i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con:

- a) la dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato in materia agroforestale che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile (PLV), ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo 190/2024; la dichiarazione è allegata al progetto presentato e messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo;
- b) la relazione agronomica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), comprensiva di piano culturale;

c) la dichiarazione di impegno a fornire gli elementi necessari al monitoraggio della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

4. Ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata da impianti agrivoltaici, il soggetto attuatore del piano colturale deve svolgere l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed essere titolare del fascicolo aziendale del settore primario, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, da tenere aggiornato per tutta la durata di esercizio dell'impianto.

5. Per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", sono individuate soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

Art. 8 - Disposizioni procedurali in materia di impianti alimentati da biomassa per la produzione di biogas e biometano.

1. Per gli impianti alimentati da biomassa i richiedenti corredano il progetto con una relazione, asseverata da tecnico abilitato, sulla viabilità di accesso all'impianto a partire dall'asse stradale principale più prossimo, che deve escludere l'attraversamento di centri abitati, attestandone l'idoneità. In caso di non idoneità il progetto deve altresì contenere i necessari interventi di adeguamento della suddetta viabilità.

2. Sono fatte salve le condizioni del vigente Piano di gestione rifiuti per la localizzazione degli impianti alimentati da biomassa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), avente qualifica di rifiuto.

3. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 190/2024, gli impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili di cui al presente articolo nelle aree agricole, le cui matrici non hanno la qualifica di rifiuto, possono essere realizzati dai richiedenti di cui all'articolo 111, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017." e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

4. Per gli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettere l), r), s), t), u) v), e sezione II, lettere e), f), g), h) ed i) del decreto legislativo 190/2024, relativi a impianti a biomassa, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, la soglia di potenza per l'applicazione della PAS è innalzata a 3 megawatt, intesa quale potenza termica nominale ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

5. È soggetto al regime di PAS ogni intervento di modifica di impianto che, nella sua configurazione finale a valle della modifica, rientri nell'elenco di cui all'allegato B, sezione I, del decreto legislativo 190/2024.

Art. 9 - Disposizioni procedurali in materia impianti di accumulo elettrochimico non coubicati ed elettrolizzatori.

1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico non coubicati e degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non

si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che non siano funzionalmente asserviti e integrati a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati o in corso di autorizzazione, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati, collocati all'interno del territorio rurale di cinquecento metri e di un chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, ricreative e di culto.

Art. 10 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale disciplina:
 - a) le modalità di monitoraggio dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;
 - b) le modalità operative per il monitoraggio di cui all'articolo 11 bis, comma 6, del decreto legislativo 190/2024, anche ai fini della trasmissione dei dati alla piattaforma di cui all'articolo 12 bis del medesimo decreto legislativo;
 - c) le modalità di implementazione del sistema regionale di monitoraggio di utilizzo della SAU di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), corredato dall'individuazione utile a verificare il rispetto dei limiti su scala regionale e comunale di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
2. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei propri enti strumentali, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni presenti nei provvedimenti autorizzatori regionali che non rientrano nelle competenze di altre amministrazioni.
3. All'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella 1 dell'allegato C bis al decreto legislativo 190/2024, rilevati con l'ausilio della piattaforma prevista dall'articolo 12 bis del medesimo decreto legislativo, la Giunta regionale può, con proprio provvedimento, disporre la sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici ubicati su SAU regionale.

Art. 11 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di potenza minima annua e di potenza complessiva al 2030 previsti nella tabella 1 dell'allegato C bis del decreto legislativo 190/2024.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione alla competente commissione consiliare che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta, la percentuale di SAU impegnata a livello regionale e la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 3, nonché in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 12 - Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 190/2024 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente comunicata al proponente l'avvenuta verifica di completezza documentale oppure, in caso di PAS o

comunicazione, risulti completa la documentazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 190/2024.

2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata comunicata la conclusione positiva della verifica di completezza della documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Per le istanze di autorizzazione di progetti sottoposti a procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale, per i quali il ministero competente per materia abbia già provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, non trova applicazione la presente disciplina.

Art. 13 - Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;
- b) l'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2024, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo”.

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi.....	7
Art. 2 - Definizioni.	7
Art. 3 - Principi e criteri per l'individuazione di ulteriori aree idonee.....	9
Art. 4 - Ulteriori aree idonee per la fonte fotovoltaica e impianti di accumulo coubicati.	10
Art. 5 - Ulteriori aree idonee per impianti di accumulo elettrochimico non coubicati ed elettrolizzatori.	11
Art. 6 - Criteri di valutazione delle istanze.....	11
Art. 7 - Disposizioni procedurali in materia di impianti fotovoltaici. ..	11
Art. 8 - Disposizioni procedurali in materia di impianti alimentati da biomassa per la produzione di biogas e biometano.	12
Art. 9 - Disposizioni procedurali in materia impianti di accumulo elettrochimico non coubicati ed elettrolizzatori.	12
Art. 10 - Competenze della Giunta regionale.	13
Art. 11 - Clausola valutativa.....	13
Art. 12 - Disposizioni transitorie.	13
Art. 13 - Abrogazioni.	14
Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.	14
Art. 15 - Entrata in vigore.....	14